CITTA' DI VIBO VALENTIA



COMUNE DI VISO VALENTIA

09 GEN 2620

Fasc.

Prot. N.

Cat.

Ufficio del Sindaco

89900 - Vibo Valentia Piazza Martiri d'Ungheria - P.I. 00302030796 Tel. 0963/42061 Centralino 0963/599111 Fax 0963/43877

Prot. nr.	
Data	Annual designation of the section of

SPETT.: A tutti gli esercizi commerciali


A tutti gli uffici pubblici, compreso le scuole di ogni ordine e grado

A tutti gli istituti bancari

A tutti i centri commerciali

e, per conoscenza:

DUSTY S.r.l.
p.e.c.: dusty@pec.dusty.it



OGGETTO: Raccolta rifiuti differenziati e indifferenziati.

A seguito di alcuni disservizi riscontrati nel ciclo di raccolta dei rifiuti, l'amministrazione comunale ha disposto una serie di controlli presso attività commerciali e uffici pubblici, all'esito dei quali è stato possibile accertare che, gran parte della predetta fascia di utenze operanti sul territorio, non rispetta le norme contenute nel "Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati" approvato con delibera di consiglio comunale nr. 9 del 17 marzo 2017 (visionabile sul sito ufficiale del Comune di Vibo Valentia – sezione regolamenti), e nello specifico, di quelle che regolano il conferimento dei rifiuti.

Tale situazione, oltre ad arrecare un danno economico all'ente comunale, pregiudica inevitabilmente il regolare svolgimento del servizio di raccolta, con evidenti riflessi negativi sul decoro urbano e nei casi più estremi sul piano igienico-sanitario.

Per i motivi sopra richiamati, ritenuto che tale situazione non può essere ulteriormente tollerata, si avverte che:

- Con decorrenza immediata, non saranno più prelevati i rifiuti che dovessero risultare non conformi al calendario predisposto per la raccolta;
- Non saranno prelevati i rifiuti indifferenziati conferiti nei sacchi neri o che comunque, contengono all'interno rifiuti da differenziare (plastica, vetro, alluminio, carta, umido ecc...);
- Allorquando viene riscontrata una delle sopra elencate anomalie, la ditta incaricata alla raccolta R.S.U., oltre a non prelevare i rifiuti, procederà all'apposizione di un bollino rosso e di un cartellino indicante il motivo del mancato prelievo. Contestualmente, provvederà ad informare immediatamente i preposti uffici comunali per i discendenti provvedimenti amministrativi, e ove ricorrano le condizioni, per l'applicazione delle sanzioni previste.

Con riguardo alla raccolta del cartone, si ricorda che, tale rifiuto, al pari di ogni altro, deve essere prelevato dalla ditta autorizzata dall'amministrazione comunale (attualmente la Dusty). In proposito, si avverte che, il trasporto di rifiuti da parte di soggetto non autorizzato costituisce violazione all'art. 256 comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro duemilaseicento a euro ventiseimila carattere penale, senza escludere conseguenze per l'utenza interessata, per aver agito in concorso.

La Dusty, che legge la presente per conoscenza, al fine di consentire l'adozione di provvedimenti amministrativi e sanzionatori, è invitata a segnalare immediatamente ogni situazione ritenuta anomala. La Dusty è altresì pregata di verificare se le suddette utenze sono provviste di un numero adeguato di contenitori, conformemente a quanto stabilito agli artt. 18, 20,22,23 del C.G.D..

Per pronta visione, si allega stralcio dei divieti stabiliti dall'art. 56 del Regolamento richiamato in epigrafe.

L'assessore all'ambiente Vincenzo Bruni Avv. Maria Kippard

"REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI"

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 17 MARZO 2017

...omissis...

Art. 56 - Divieti 1. Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, da altre disposizioni del presente Regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è vietato: a) depositare all'interno e all'esterno dei cestini porta-rifiuti dislocati sul territorio qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere; b) esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dal calendario di raccolta; c) l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal soggetto gestore agli utenti; d) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale, che non sia un mero elenco dei rifiuti conferibili sui contenitori per la raccolta dei rifiuti; e) qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti; f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle previste dal presente Regolamento; g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi; h) il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo; i) il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante; j) la combustione di qualunque tipo di rifiuto; k) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori; I) nel territorio del Comune, il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni; m) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti; n) presso il Centro di raccolta, l'abbandono di rifiuti all'interno e all'esterno dell'area; o) presso il Centro di raccolta, la consegna di rifiuti fuori degli appositi contenitori; p) presso il Centro di raccolta, la consegna di rifiuti di tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati; q) presso il Centro di raccolta, il danneggiamento delle strutture dell'area, fatte salve eventuali sanzioni di natura penale; r) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani per i quali il servizio pubblico è preposto; s) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di quantità di rifiuti superiori a quelle determinate dai criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani per i quali il servizio pubblico è preposto; t) in generale, conferire i rifiuti con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento. Art. 57 - Sanzioni 1. Tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione e dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. La sanzione amministrativa di cui al 28 comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per le violazioni dei divieti di cui al presente articolo, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionate da Leggi o Decreti, sono applicate ai trasgressori le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/1981 e s.m.i., nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti di Legge: divieto sanzione minima Sanzione massima Misura ridotta depositare all'interno e all'esterno dei cestini porta-rifiuti dislocati sul territorio qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere € 250,00 € 500,00 1/3 esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dal calendario di raccolta €30,00 €50,00 1/3 l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal soggetto gestore agli utenti € 30,00 €50,00 1/3 l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale, che non sia un mero elenco dei rifiuti conferibili sui contenitori per la raccolta dei rifiuti €250,00 6500,00 1/3 qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti €250,00 €500,00 1/3 il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle previste dal presente Regolamento € 60,00 €100,00 1/3 il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi €250,00 €500,00 1/3 29 il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o

tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo € 250,00 €500,00 1/3 il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante €250,00 €500,00 1/3 la combustione di qualunque tipo di rifiuto €150,00 €250,00 1/3 l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori €250,00 €500,00 1/3 il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni €250,00 €500,00 il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti €250,00 €500,00 presso le Stazioni di conferimento del Comune, l'abbandono di rifiuti all'interno e all'esterno dell'area €100,00 €150,00 1/3 presso le Stazioni di conferimento del Comune, la consegna di rifiuti fuori degli appositi contenitori €100,00 €150,00 1/3 presso le Stazioni di conferimento del Comune, la consegna di rifiuti di tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati €100,00 €150,00 1/3 presso le Stazioni di conferimento del Comune, il danneggiamento delle strutture dell'area, fatte salve eventuali sanzioni di natura penale €250,00 €500,00 per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'Allegato n.2 €30,00 €50,00 1/3 per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di quantità di rifiuti superiori a quelle determinate dai criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'Allegato n.2 al presente Regolamento €30,00 €50,00 1/3 in generale, conferire i rifiuti con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento. €100,00 €150,00 1/3 30 2. Ai sensi dell'art. 255, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, del medesimo decreto (richiamato dal successivo comma 5 del presente articolo), chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, del D. Lgs. 152/2006 (richiamato dall'art. 6, commi 1 e 2, del presente Regolamento), e 226, comma 2, del medesimo decreto (richiamato dall'art. 19, comma 2, del presente Regolamento), abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. Inoltre chiunque viola il divieto di cui all'232-ter del D. Lgs. 152/2006 in cui al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi; è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis del D.Lgs. 152/2006, ovvero dei mozziconi dei prodotti da fumo, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. 3. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5 del D.Lgs. 152/06, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550. 4. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3 del D.Lgs. 152/06, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3 del D.Lgs. 152/06, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3. 5. Ai sensi dell'art. 255, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, chiunque non ottempera all'art. 6, comma 3, del presente Regolamento o non adempie all'obbligo di cui all'art. 7, comma 3, del presente Regolamento è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza all'art. 192, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, ovvero all'adempimento dell'obbligo all'art. 187, comma 3, del D. Lgs. 152/2006. 6. Ai sensi dell'art. 256, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006, è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 7. Ai sensi dell'art. 256, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, le pene richiamate dal precedente comma 4, si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/2006 (richiamato dall'art. 8, commi 1 e 2, del presente Regolamento). 8. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06. 9. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 del D.Lgs. 152/06, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 10. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione 31 amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 11. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli

articoli 233, 234, 235 e 236 del D.Lgs. 152/2006. 13. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. 14. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. 15. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 16. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 17. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. 18. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato. 19. Ai sensi dell'art. 262, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie richiamate dai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 ovvero dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, per le quali è competente il comune, provvede la Polizia Municipale. 20. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261 del D.Lgs. 152/2006, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, sono devoluti al Comune.

...omissis...